

Allegato B1)

1505/17 .N. JT

Catania, 13.01.2021

Oggetto: indagine di mercato relativa alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di base di R.S.P.P. per la Corte d'appello di Catania, mediante RDO nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - CIG: ZB93026CFE

Ente Appaltante: Corte di Appello di Catania

E' intenzione della Corte di Appello di Catania promuovere una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), per l'affidamento del servizio di base di R.S.P.P. per la Corte di appello di Catania, mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico Consip della P.A., per un prezzo annuale complessivo presunto stimato in € 14.500,00, oltre IVA ed eventuali ulteriori oneri.

Il presente avviso ha lo scopo di verificare l'interesse degli operatori economici alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui sopra, secondo le modalità e le caratteristiche di cui al capitolato speciale (allegato A), che si allega al presente avviso.

Si precisa altresì che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per la Corte di Appello di Catania, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse secondo il modello allegato (All. B2). La manifestazione di interesse (All. B2) dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata prot.ca.catania@giustiziacert.it entro e non oltre il giorno 19 gennaio 2021.

Eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invìo della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Il Presidente della Corte Delegato Dott. Rosario Cuteri



Allegato 2

CAPITOLATO SPECIALE

Smart CIG: ZB93026CFE

SERVIZIO DI BASE DI R.S.P.P., DI CUI AL D. LGS 81/2008 E S.M.I., CON DECORRENZA DALLA DATA DEL 10.02.2021 FINO ALLA DATA DEL 09/02/2022, PER LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio tecnico relativo alle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., con assunzione del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) da parte di un tecnico avente titoli ed abilitazioni previste dalla normativa vigente in materia, presso gli uffici della Corte d'Appello di Catania di seguito elencati:

- ➤ Palazzo di Giustizia di Catania Piazza Verga, snc -- Catania (solo per le superfici di competenza Uffici, aule e corridoi della Corte d'Appello);
- Aule Bunker di Bicocca presso contrada Bicocca
- ➤ Ufficio N.E.P. Via G. D'Annunzio nr. 33 Catania
- ➤ Uffici della Sezione lavoro Via Guardia della Carvana nr. 23-25 Catania.

La superficie complessiva dei suddetti uffici è pari a circa mq. 15.800.

La dotazione organica complessiva di tutti gli uffici della Corte d'Appello, sopra elencati, prevedono Nr. 256 unità di personale giudiziario e di magistratura.

ART.2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

I servizi relativi alla gestione integrata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rispondono alla necessità dell'assolvimento, da parte del datore di lavoro, degli adempimenti inderogabili e obbligatori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, volti a garantire i lavoratori a svolgere la propria attività in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti o malattie professionali.

Formano oggetto del presente appalto i seguenti servizi e attività:

- 1) Adeguamento/aggiornamento Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- 2) Redazione/Revisione e Aggiornamento (PMP);
- 3) Redazione/Revisione Piano di Prevenzione ed Emergenza (PDE);
- 4) RSPP Sevizio di Prevenzione e designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.);
- 5) N. 1 Prova d'evacuazione (PE);



ART.3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

3.1 Adeguamento/aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):

La Corte d'Appello di Catania è dotata del D.V.R. redatto ed aggiornato costantemente negli anni, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.

L'affidatario dovrà provvedere entro 30 gg. dall'inizio del servizio alla verifica dello stato dei luoghi di lavoro ed all'aggiornamento del D.V.R. L'attività di aggiornamento del DVR presuppone, a carico del Fornitore lo svolgimento delle attività, con cadenza trimestrale e secondo la programmazione condivisa, fermo restando che esse potranno sempre e comunque essere effettuate su esplicita segnalazione/richiesta da parte della Amministrazione Contraente senza che ciò comporti un onere aggiuntivo.

In ogni caso il D.V.R dovrà prevedere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Il documento va redatto con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) d.lgs. n. 81/2008;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel d.lgs. n. 81/2008.



3.2 Piani di Prevenzione ed Emergenza (PDE):

Consistente nella tenuta e l'aggiornamento dei piani di emergenza, antincendio e di evacuazione con espletamento delle relative prove come prevede la disciplina dettata dal D.M. 10/3/1998.

3.3 Servizio di Prevenzione (RSPP):

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza della organizzazione aziendale, ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, d. lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure, ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività, a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35, a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene nominato per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi e dovrà possedere i requisiti stabiliti dall' art. 32 del d. lgs. n. 81/08.

Il Fornitore dovrà pertanto provvedere alla selezione della figura idonea a ricoprire tale ruolo, il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, fornendo all' Amministrazione Contraente il nominativo, con il relativo curriculum professionale e le precedenti esperienze da RSPP svolte negli ultimi due anni, per la designazione del RSPP da parte del Datore di Lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Qualora il Datore di Lavoro, a seguito dell'analisi del profilo professionale del candidato proposto dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad una ulteriore selezione.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al suddetto decreto legislativo.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nelle procedure di gara per gli appalti di lavori, beni e servizi, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria o meno la redazione del DUVRI e ne dà notizia all'amministrazione; il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.



3.4 Riunione periodica ex art. 35 d. lgs. n. 81/2008:

La riunione viene indetta almeno una volta l'anno ovvero in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, ai fini dell'esame del documento di valutazione dei rischi, dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, dei criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale, dei programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Alla suddetta riunione sono tenuti a partecipare, tra gli altri, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il medico competente.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

ART. 4 - INVARIABILITA' DEL PREZZO D'APPALTO

Il prezzo indicato in offerta si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Il corrispettivo complessivo offerto si intende comprensivo di ogni onere o spesa relativa alla fornitura.

Le predette condizioni sono valide ed immutabili, anche in caso di ampliamento del servizio in vigenza del contratto.

ART. 5 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Operatore Economico affidatario dovrà, prima della stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d.lgs.50/2016, nella misura del 10% dell'importo appaltato al netto dell'aliquota IVA (art. 103 dello stesso d.lgs. 50/2016).

L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'affidamento.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Corte d'Appello di Catania.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Corte d'Appello di Catania qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo La Corte d'Appello ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.



La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di "nulla-osta" del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non richiedere la suddetta garanzia a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad almeno il 10% dello stesso.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del servizio ed il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati alla Corte d'Appello di Catania.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi dei servizi effettuati saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti da questa Corte d'Appello entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica.

Ciascuna fattura elettronica dovrà contenere espresso riferimento al contratto, allo Smart CIG, nonché al Codice Fiscale o Partita iva della società e al Codice univoco IPA: "A3OPSI".

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsione del presente atto, non saranno ritenute valide e pertanto saranno rifiutate.

La fattura dovrà essere emessa solo a seguito del rilascio da parte del direttore dell'esecuzione del servizio di apposito certificato di regolare esecuzione.

Questa Corte d'Appello rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti si applica il regime dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (inserito dall'art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190.

I pagamenti verranno effettuati previa verifica da parte del committente della regolarità contributiva presso INPS, INAIL mediante acquisizione del DURC on line.

L'operatore economico dovrà presentare in sede di stipulazione del contratto la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni ed integrazioni).



Le fatture trasmesse in difformità ai predetti adempimenti costituiscono condizione ostativa al pagamento.

ART. 8 - INDICAZIONE SMART CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n.136/2010, così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, si comunica che lo SMART CIG è il seguente: **ZB93026CFE**;

In particolare, si rammenta che il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

Il fornitore dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subcontraenti.

La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

ART. 9 - DURATA DEL SERVIZIO ED EVENTUALE PROROGA

Il servizio oggetto della gara avrà durata dal 10.02.2021 al 09.02.2022.

Alla scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Igs. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni fino ad un massimo di mesi sei nelle more del perfezionamento della procedura per l'attivazione della Convenzione Consip "servizio di gestione integrata sicurezza ed. 4" ovvero, in caso di necessità, di altra procedura tesa ad individuare un nuovo fornitore del servizio.

ART. 10 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensì dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.50/2016.

Oltre questo limite l'operatore economico avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLO

La Corte d'Appello di Catania provvederà con proprio personale o con altri soggetti appositamente autorizzati ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto (responsabile del servizio) costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto, all'atto della firma del contratto.



Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito con il presente capitolato e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

ART. 12 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a sua completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Corte d'Appello di Catania.

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente alla Corte d'Appello od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà pertanto, prima della stipula del contratto, provvedere alla stipula di idonea e congrua polizza assicurativa, per la copertura di responsabilità civile per danni a persone e/o cose in conseguenza dell'attività espletata R.C.T. con massimale minimo di € 500.000,00.

ART. 13 - PENALITA'

In caso d'inadempimento agli obblighi dell'appalto, la ditta oltre a porre rimedio, ove possibile, all'infrazione contestatagli nel termine stabilito sarà passibile di una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque, superare, complessivamente il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 113 bis d. lgs. 50/2016).

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del Responsabile del procedimento.

L'appaltatore, entro 5 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Presidente della Corte d'Appello di Catania, su proposta del Responsabile del procedimento.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

ART. 14 - RECESSO

La Corte d'Appello di Catania si riserva in ogni momento di esercitare il diritto di recesso, dandone adeguata motivazione, nei seguenti casi:



- a) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico;
- b) giusta causa;
- c) mutamenti di carattere organizzativo, tali da modificare in modo sostanziale la tipologia del servizio;
- d) mutamento del contesto normativo che impone un risparmio di spesa obbligatorio e che rende, dunque,
 Incompatibile la prosecuzione del contratto;
- e) nel caso previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella L n. 135/2012, in base al quale le pubbliche amministrazioni che hanno validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In caso di recesso della Corte d'Appello, l'operatore economico ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto. L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

ART.15- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Corte d'Appello di Catania si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso nei casi in cui l'appaltatore, espressamente diffidato, non ottemperi alle contestazioni del committente (art.14) e quest'ultimo sia obbligato, per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali a far eseguire d'ufficio i servizi pattuiti. L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva. Nei casi sopra richiamati, all'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali. Il mancato rispetto delle disposizioni previste all'art.3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) è causa di nullità del contratto.



ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2018 (consultabile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it) e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. Quando si verifichi una causa di risoluzione, il dirigente provvederà contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto o nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del dirigente, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 17- SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il committente. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione giudiziaria procederà nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 18- RISERVATEZZA DEI DOCUMENTI

L'appaltatore viene designato "responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 30 giugno 2003, n.196 si impegna a rispettare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle informazioni di cui egli ed i propri collaboratori siano venuti a conoscenza nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, in rispetto a tutte le norme vigenti in materia di tutela della privacy (d.lgs 196/2003 e s.m.i.).

ART. 19 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione giudiziaria proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

ART. 20- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Catania.



ART. 21 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge o regolamento vigente in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

ART 22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Michele Russo Dirigente della Corte di Appello di Catania Tel. 095.366.170 - e-mail: michele.russo02@giustizia.it.

Il Presidente della Corte Delegato

dott. Rosario Çuteri

PER ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE

Firma Operatore Economico